



Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Ordinanza sul CO₂)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sul CO₂ del 30 novembre 2012¹ è modificata come segue:

¹ Gli allegati 4 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

² L'allegato 4a è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola
Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

¹ SR 641.711

Allegato 4
(art. 25 cpv. 2)

Calcolo delle emissioni di CO₂ di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 25 capoverso 2

1 Legenda

Nelle seguenti formule s'intende per:

CO₂: emissioni di CO₂ (combinata) in g/km

m: peso a vuoto del veicolo in kg

p: potenza massima del motore in kW

2 Calcolo delle emissioni di CO₂ per le automobili

2.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale:

$$\text{CO}_2 = 0,050 m + 0,371 p + 37,751$$

2.2 Motore a benzina e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,077 m + 0,226 p + 14,107$$

2.3 Motore a benzina e propulsione ibrido-elettrica:

$$\text{CO}_2 = 0,025 m + 0,392 p + 53,679$$

2.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:

$$\text{CO}_2 = 0,086 m + 0,160 p - 19,698$$

2.5 Motore diesel e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,093 m + 0,089 p - 21,938$$

2.6 Motore diesel e propulsione ibrido-elettrica:

$$\text{CO}_2 = 0,072 m + 0,170 p - 18,692$$

2.7 Propulsione ibrido-elettrica plug-in:

$$\text{CO}_2 = -0,025 m + 0,205 p + 56,308$$

2.8. Le emissioni di CO₂ di automobili con motore a combustione che non sono alimentate a benzina o diesel sono calcolate a seconda del motore con le corrispondenti equazioni utilizzate per le automobili alimentate a benzina.

2.9 Per le automobili alimentate solo a energia elettrica e le automobili alimentate solo con celle a combustibile si applica un valore di emissione di CO₂ di 0 g/km.

3 Calcolo delle emissioni di CO₂ per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

- 3.1 Motore diesel e cambio a comando manuale:
 $CO_2 = 0,133 m + 0,512 p - 113,494$
- 3.2 Motore diesel e cambio automatico:
 $CO_2 = 0,133 m - 61,014$
- 3.3 Motore a benzina:
 $CO_2 = 0,017 m + 0,954 p + 61,697$
- 3.4 Le emissioni di CO₂ degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri ai quali non si applicano i numeri 3.1, 3.2 o 3.3 sono calcolate con le corrispondenti equazioni per le automobili di cui al numero 2.

4 Arrotondamento delle emissioni di CO₂

Le emissioni di CO₂ sono arrotondate alla prima cifra decimale come segue:

- a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per difetto;
- b. se è uguale o superiore a 5, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per eccesso.

Allegato 4a
(art. 28)

Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale

N. 2.1 lett. i

2 Peso a vuoto medio

2.1 Automobili

Il peso a vuoto medio delle automobili messe in circolazione per la prima volta era nel:

- i. 2023: 1767 kg.

N. 2.2 lett. f

2.2 Autofurgoni e trattori a sella leggeri

Il peso a vuoto medio degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta era nel:

- f. 2023: 2110 kg.

Allegato 5
(art. 29 cpv. 1)

Importi delle sanzioni in caso di superamento dell'obiettivo individuale (art. 13 cpv. 1 della legge sul CO₂)

1 Importi delle sanzioni per le automobili, gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri

Gli importi dovuti in caso di superamento dell'obiettivo individuale, per ogni grammo di CO₂/km in eccesso (da 0,1 grammi), sono i seguenti:

- a. per l'anno di riferimento 2024: 95 franchi;
- b. per l'anno di riferimento 2025: 95 franchi.

2 Importi delle sanzioni per i veicoli pesanti

Per l'anno di riferimento 2025, l'importo dovuto in caso di superamento dell'obiettivo individuale ammonta, per ogni grammo di CO₂/tkm in eccesso (da 0,01 grammi), a 4250 franchi.